

Gentile

Sig. Gianni Beretta

- Sindaco del Comune di Levico Terme

- Presidente Commissione per i Referendum

con preghiera di inoltrare ai

Membri della Commissione per i Referendum

Trasmissione @

comunelevicoterm@cert.legalmail.it

Trento, 11 ottobre 2019

Oggetto: Attivazione di procedura referendaria nel Comune di Levico Terme

L'Associazione Più Democrazia in Trentino, realtà radicata e attiva in Provincia di Trento, si occupa da molti anni della qualità della democrazia, in particolare delle procedure che permettono ai cittadini di partecipare direttamente alle scelte pubbliche.

Abbiamo appreso dai giornali che è stata richiesta da parte di un comitato cittadino di Levico Terme l'attivazione della procedura referendaria su due quesiti.

Purtroppo abbiamo anche appreso da fonti giornalistiche che il Sindaco Beretta si è già impropriamente espresso in merito alla ammissibilità dei quesiti referendari.

Ai sensi del regolamento comunale l'unico organo che si può esprimere in merito all'ammissibilità è la Commissione per i Referendum (art. 45 comma 3 del Regolamento per la Partecipazione e la Consultazione dei Residenti). Giudizio da assumere nel consesso e nel modo adeguato.

Sarebbe stato opportuno che gli altri organi comunali si astenessero dall'esprimersi, sia perché non è loro funzione, sia perché la Commissione stessa è composta da persone che ricoprono incarichi subordinati agli altri organi comunali. Tale intervento si potrebbe perciò caratterizzare come una indebita pressione. Circostanza ancor più sensibile se si considera che la carica di Presidente della Commissione (che per sua stessa natura dovrebbe garantire terzietà) è affidata al Sindaco.

Uno dei componenti del comitato cittadino, in qualità di socio dell'Associazione, ci ha trasmesso copia della richiesta inviata al Sindaco Beretta, ai sensi dello statuto comunale e del verbale della Commissione.

Considerata la rilevanza generale dell'argomento in oggetto e l'oggettivo precedente che potrebbe determinare, ci pare opportuno sottoporre alla Commissione un *amicus curiae* che ci auguriamo possa essere accettato.

Innanzitutto va osservato che la legge regionale (LR 3 maggio 2018, n. 2) riportante il Codice Degli Enti Locali Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige all'art. 15 comma 1, prevede che i comuni includano nel proprio statuto i referendum popolari (Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale).



I referendum sono quindi elementi obbligatori dello Statuto Comunale e il loro esercizio è un diritto politico dei residenti aventi diritto di voto. La norma regionale non pone alcuna limitazione all'oggetto dei referendum, tranne l'ovvia disposizione che debba riguardare questioni di competenza comunale.

Resta ovviamente a disposizione dello statuto la definizione precisa di quali forme di referendum siano disponibili e la loro disciplina di dettaglio.

All'interno di quanto indicato negli statuti particolare attenzione merita la disciplina delle esclusioni di materia. Risulta evidente che ogni limitazione rappresenta una restrizione dei diritti politici dei cittadini, e come tale non può essere arbitraria.

A maggior ragione la Commissione per i Referendum deve avere particolare cura e attenzione nel giudicare circa l'ammissibilità dei quesiti referendari, affinché per via interpretativa non ne risulti una ancora più arbitraria limitazione dei diritti politici.

Nel giudicare l'ammissibilità non può quindi che ammettere i quesiti, salvo che questi siano senza dubbio contrari alla lettera della disposizione di esclusione.

Nel caso in discussione il secondo quesito chiede ai cittadini se siano favorevoli o meno alla costruzione dei centri commerciali a una definita distanza dal lago.

Si tratta di una scelta politica, che solo in senso generale riguarda anche la materia urbanistica. Non è però un intervento sui "piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni" (art. 58 comma 5 lettera h dello Statuto Comunale).

Tale intervento, a prescindere dall'esito del referendum, resta riservato al Consiglio Comunale, come peraltro prevedono le norme provinciali che disciplinano la materia.

In particolare, in caso di esito favorevole al quesito referendario, il Consiglio Comunale avrebbe un'indicazione politica per modificare gli strumenti urbanistici nel senso indicato dal quesito. E potrebbe, e dovrebbe farlo nel rispetto delle norme vigenti, inclusi gli eventuali diritti acquisiti, nonché delle procedure di legge. Il risultato del referendum non è di per sé una modifica del piano urbanistico, ma unicamente una indicazione politica.

Vale la pena per altro ricordare che i piani territoriali e urbanistici sono modificabili in qualunque momento, per scelta politica. Anzi, l'indicazione dei contenuti di principio di questi piani rappresenta una delle scelte politiche principali che il comune e i suoi organi possono fare. E il popolo è, nelle parole di Mortati in costituente *"il più qualificato organo politico dello Stato democratico"*.

La scelta politica, quindi, non è di per sé un piano urbanistico, nemmeno se viene fatta dal Consiglio Comunale. A quella scelta deve seguire l'iter di modifica, che potrebbe anche portare a esiti diversi in toto o in parte a tale scelta per l'esistenza di altri vincoli (es. il parere degli organi provinciali).

Risulta evidente che la scelta politica e il piano urbanistico che eventualmente ne consegue sono due atti diversi. Il primo precede e indirizza il piano, ma non è coincidente.

Non ammettere il quesito rappresenterebbe quindi una grave, illogica e arbitraria limitazione della possibilità dei cittadini di orientare le scelte politiche comunali.

E la motivazione posta a base della esclusione rappresenta una arbitraria interpretazione estensiva della norma statutaria.

Con osservanza,

Daniela Filbier - Presidente APS Più Democrazia in Trentino

Stefano Longano - Socio di Più Democrazia in Trentino